

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

OGGETTO: Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare, con il relativo allegato tecnico, disciplina gli interventi a superficie ed animale previsti nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

La presente circolare consolida in un unico testo la disciplina già prevista dalle circolari AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023 e prot. n. 40336 del 26 maggio 2023, integrandola con le procedure di controllo.

Conseguentemente, la presente circolare sostituisce integralmente le citate circolari AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023 e prot. n. 40336 del 26 maggio 2023.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 30 marzo 2023 n. 185145 – modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

1.1 Ripartizione del plafond nazionale

Ai sensi dell'art. 22 del DM 23.12.2022 n. 660087, il plafond assegnato per il sostegno accoppiato al reddito è pari al 15% per cento delle dotazioni annuali di cui all'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115, ammontante a complessivi € 524.436.579 annui, distinto secondo le seguenti percentuali:

a) il 13% è destinato al sostegno dei settori e produzioni di seguito indicate:

- latte;
- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;

b) il 2% è destinato al sostegno delle colture proteiche comprese le leguminose.

Le dotazioni finanziarie previste per il sostegno accoppiato al reddito, per ciascun anno, come stabilite dal Piano Strategico Nazionale, sono riepilogate nella tabella sottostante.

Si precisa, al riguardo, che i valori indicati per gli anni dal 2023 al 2026 tengono conto dello spostamento di risorse eseguito tra il 1° pilastro (FEAGA) e il 2° pilastro (FEASR) ai sensi dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e delle decisioni adottate con il Piano Strategico Nazionale.

Anno	Sostegno accoppiato al reddito (13%)	Sostegno accoppiato al reddito (2%)
2023	454.511.702	69.924.877
2024	454.511.702	69.924.877
2025	454.511.702	69.924.877
2026	454.511.702	69.924.877
2027	471.708.790	72.570.583

Il sostegno accoppiato al reddito si articola nel settore zootecnico e nel settore seminativo/colture permanenti.

I premi sono erogati sotto forma di pagamento annuale per tutti gli ettari o capi risultati ammissibili all'esito delle istruttorie, secondo gli importi unitari pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del Piano Strategico Nazionale.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'Organismo di coordinamento sulla base dei capi e delle superfici accertate dagli Organismi pagatori, nel rispetto degli importi unitari massimi.

2. Regimi di sostegno

L'agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato al reddito nella domanda unica per le seguenti misure previste dagli artt. 23 e ss. del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

➤ Settore zootecnico: bovini da latte

- Premio vacche da latte – livello 1 (art. 23, comma 1, lett. a);
- Premio vacche da latte associate ad allevamenti in zone montane – livello 2 (art. 23, comma 1, lett. b);
- Premio bufale (art. 23, comma 5).

➤ **Settore zootecnia: bovini da carne**

- Premio vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine – livello 1 (art. 24, comma 1, lett. a);
- Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN – livello 2 (art. 24, comma 1, lett. b);

➤ **Settore zootecnia: bovini macellati**

- Premio capi bovini macellati allevati per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione – livello 1 (art. 24, comma 2, lett. a);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);

➤ **Settore zootecnia: capi ovi-caprini**

- Premio agnelle da rimonta (art. 25, comma 1);
- Premio capi ovi-caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 25, comma 5).

➤ **Settore seminativo/culture permanenti**

- Premio alla coltivazione di frumento duro (art. 26);

- Premio alla coltivazione di girasole e colza (art. 27);
- Premio alla coltivazione del riso (art. 28);
- Premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 29);
- Premio alla coltivazione del pomodoro da trasformazione (art. 30);
- Premio per olio di oliva (art. 31);
- Premio per agrumeti specializzati (art. 32);
- Premio alla coltivazione di soia (art. 33);
- Premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia (art. 34).

3. Interventi bovini da latte, da carne e macellati

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai bovini da latte, da carne e macellati, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

La procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni, è contenuta nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare nonché ai paragrafi 8.2 e successivi della presente circolare.

Ai fini del corretto calcolo delle tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, si applicano i suddetti limiti temporali ai dati dei capi desunti dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

È opportuno che il controllo dei limiti sopra indicati sia eseguito anche dagli Organismi pagatori.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi

zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Per tutti gli interventi zootecnici si rammenta, inoltre, che il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

3.1 Bovini da latte

3.1.1 Premio vacche da latte

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari al 19,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

L'intervento si articola su **due livelli**:

➤ **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. appartiene ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm

E

3. appartiene ad allevamenti che rispettano requisiti qualitativi ed igienico sanitari.

In particolare, con riferimento a questi ultimi, l'allevamento deve rispettare almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui l'allevamento sia in regola con due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le

determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base dalla verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

- **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
 1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

E

3. appartiene ad allevamenti che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto per il livello 1.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane è possibile fare riferimento alle informazioni presenti nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

3.1.2 Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da carne (art. 24 del DM 23.12.2022 n. 660087).

3.1.3 Premio bufale

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari allo 0,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a trenta mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 7 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto,

correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm.

3.2 Bovini da carne

3.2.1 Premio bovini da carne

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari al 9,90% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è riconosciuto alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

La misura si articola su **due livelli**:

➤ **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 660087. Ai fini dell'ammissibilità al premio sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento.

➤ **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. non è iscritta nei Libri genealogici e appartiene ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

3.2.2 Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne macellati (art. 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087).

3.3. Bovini macellati

3.3.1 Premio bovini macellati

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari al 14,90% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto ai bovini macellati in età compresa tra dodici e ventiquattro mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La misura si articola su **due livelli**:

- **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:
 1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere al premio
- E**
2. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

➤ **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali dell'intervento bovini macellati in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:

1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012

O

3. appartiene a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti;

O

4. è allevato in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

O

5. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

3.3.2 Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne (art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087).

4. Interventi capi ovi-caprini

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai capi ovi-caprini, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

La procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni, è contenuta

nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare nonché ai paragrafi 8.3 e successivi della presente circolare.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Anche per gli interventi in questione il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

4.1 Agnelle da rimonta

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari all'1,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, facenti parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

La quota di agnelle da rimonta ammissibile per ciascun gregge è così determinata:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto;
- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove

l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, ai fini della verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

4.1.2 Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

4.2 Premio capi ovi-caprini macellati

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari all'1,20% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è destinato ai capi ovi-carpini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto e sono:

1. identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello

E

2. le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

4.2.1 Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

5. Settore seminativo/culture permanenti

5.1 Premio alla coltivazione di frumento duro

All'intervento è assegnata la quota pari al 20,10% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 26 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.2 Premio alla coltivazione di girasole e colza

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,80% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 9 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

Con riferimento ai contratti in questione è possibile che si verifichino le seguenti due casistiche:

- 1. l'agricoltore stipula direttamente il contratto di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio.**

Per la sola campagna 2023 gli agricoltori, attraverso il CAA al quale hanno conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale, nonché le industrie, provvedono al caricamento nel SIAN, mediante le funzionalità messe a disposizione, dei dati relativi al contratto stipulato, **entro il 30 novembre 2023.**

A partire dalla campagna 2024 le informazioni relative al contratto con l'industria sono raccolte nell'ambito del fascicolo aziendale e/o della domanda unica, secondo le modalità definite dagli Organismi pagatori e successivamente interscambiate con AGEA Coordinamento. Poiché il contratto deve essere allegato alla domanda unica, lo stesso deve essere stipulato, a pena di inammissibilità, **entro la scadenza del termine di presentazione della domanda unica, anche tardiva, prevista per la campagna di riferimento.**

Le industrie verificano la completezza e la correttezza dei dati forniti dall'agricoltore, presenti a sistema, e procedono alla loro eventuale integrazione/correzione nel SIAN **entro il 30 settembre dell'anno di domanda.**

Il contratto stipulato direttamente dall'agricoltore, a pena di inammissibilità, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- superficie (ha) coltivata distinta per girasole e colza;

- data di sottoscrizione;
- data inizio e data fine;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio).
- codice fiscale del beneficiario dell'aiuto e dell'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio.

2. il contratto di fornitura è stipulato dall'agricoltore per il tramite di un'organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio.

In tal caso deve essere stipulato un impegno di coltivazione tra agricoltore e organizzazione produttori/cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio e un contratto di fornitura tra questi ultimi soggetti e un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica.

Per la sola campagna 2023 l'organizzazione di produttori/cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio provvede al caricamento nel SIAN, mediante le funzionalità messe a disposizione, dei dati relativi sia all'impegno di coltivazione che al contratto di fornitura con l'industria, **entro il 30 novembre 2023.**

A partire dalla campagna 2024 le informazioni relative all'impegno di coltivazione sono raccolte nell'ambito del fascicolo aziendale e/o della domanda unica, secondo le modalità definite dagli Organismi pagatori e successivamente interscambiate con AGEA Coordinamento. Poiché l'impegno di coltivazione deve essere allegato alla domanda unica, lo stesso deve essere stipulato, a pena di inammissibilità, **entro la scadenza del termine di presentazione della domanda unica, anche tardiva, prevista per la campagna di riferimento.**

I soggetti intermediari (organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio ovvero il centro di stoccaggio) devono verificare la completezza e la correttezza dei dati relativi agli impegni di coltivazione caricati a sistema e procedere alla loro eventuale integrazione/correzione **entro il 30 settembre dell'anno di domanda.**

L'impegno di coltivazione stipulato tra agricoltore e organizzazione produttori/cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio, a pena di inammissibilità, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- superficie (ha) coltivata oggetto di impegno, distinta per girasole e colza;
- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio);
- codice fiscale del beneficiario dell'aiuto e dell'organizzazione di produttori/cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio.

Con riferimento, invece, al contratto di fornitura con l'industria stipulato da un'organizzazione di produttori/cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio, questi ultimi devono provvedere al caricamento dei dati nel SIAN **entro il 30 settembre dell'anno di domanda**. Il contratto in questione deve comunque essere stipulato, a pena di inammissibilità, **entro la scadenza del termine di presentazione della domanda unica, anche tardiva, prevista per la campagna di riferimento**, in quanto trattasi di documento determinante ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto.

Il contratto stipulato tra l'organizzazione di produttori/cooperativa/consorzio/centro di stoccaggio e l'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, a pena di inammissibilità, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- superficie (ha) coltivata distinta per girasole e colza;
- data di sottoscrizione;
- data inizio e data fine;
- sottoscrizione delle parti (intermediario e industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio).
- codice fiscale dell'intermediario e dell'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie risultante dagli impegni di coltivazione o dal contratto con l'industria sottoscritto direttamente dall'agricoltore e quella risultante all'esito dei

controlli della domanda unica, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.3 Premio alla coltivazione del riso

All'intervento è assegnata la quota pari al 16,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 28 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.3 Premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero

All'intervento è assegnata la quota pari al 4,40% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 29 del DM 23.12.2022 n. 660087, l'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che devono essere allegati alla domanda unica.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di

farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.4 Premio alla coltivazione del pomodoro da trasformazione

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 30 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro **per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.**

Deve quindi essere stipulato un impegno di coltivazione tra agricoltore e organizzazione di produttori e un contratto di fornitura tra quest'ultima e un'industria di trasformazione del pomodoro.

Per la sola campagna 2023 l'organizzazione di produttori provvede al caricamento nel SIAN, mediante le funzionalità messe a disposizione, dei dati relativi sia all'impegno di coltivazione, **entro il 30 novembre 2023**, che al contratto di fornitura con l'industria.

A partire dalla campagna 2024 le informazioni relative all'impegno di coltivazione sono raccolte nell'ambito del fascicolo aziendale e/o della domanda unica, secondo le modalità definite dagli Organismi pagatori e successivamente interscambiate con AGEA Coordinamento. Poiché l'impegno di coltivazione deve essere allegato alla domanda unica, lo stesso deve essere stipulato, a pena di inammissibilità, **entro la scadenza del termine di presentazione della domanda unica, anche tardiva, prevista per la campagna di riferimento.**

L'organizzazione di produttori riconosciuta deve verificare la completezza e la correttezza dei dati relativi agli impegni di coltivazione e procedere alla loro eventuale integrazione/correzione **entro il 30 settembre dell'anno di domanda.**

L'impegno di coltivazione stipulato tra agricoltore e organizzazione di produttori, a pena di inammissibilità, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- superficie (ha) coltivata a pomodoro oggetto di impegno;
- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);
- codice fiscale del beneficiario dell'aiuto e dell'organizzazione di produttori.

Con riferimento, invece, al contratto di fornitura con l'industria stipulato dall'organizzazione di produttori, quest'ultima provvedere al caricamento dei dati nel SIAN **entro il 30 settembre dell'anno di domanda.** Il contratto in questione deve comunque essere stipulato, a pena di inammissibilità, **entro la scadenza del termine di presentazione della domanda unica, anche tardiva, prevista per la campagna di riferimento**, in quanto trattasi di documento determinante ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto.

Il contratto stipulato tra l'organizzazione di produttori e l'industria di trasformazione del pomodoro, a pena di inammissibilità, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- superficie (ha) coltivata a pomodoro;
- data di sottoscrizione;
- data inizio e data fine;
- sottoscrizione delle parti (organizzazione di produttori e industria di trasformazione);
- codice fiscale dell'organizzazione di produttori e dell'industria di trasformazione.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie risultante dagli impegni di coltivazione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda unica, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.5 Premio per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,60% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 31 del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 10 del DM 30 marzo 2023, n. 185145, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013.

Si precisa, al riguardo, che come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Gli Organismi di controllo delle produzioni DOP/IGP, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili in ambito SIAN, trasmettono per ciascun agricoltore richiedente l'aiuto la superficie ammissibile coltivata ad oliveto, inserita nell'anno di domanda nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva DOP/IGP, **entro il 10 ottobre dell'anno di domanda, al fine del pagamento degli anticipi.**

Il termine ultimo per la fornitura dei dati in questione o per il loro eventuale aggiornamento è fissato **al 30 novembre dell'anno di domanda.**

Fermo restando quanto stabilito nel decreto 28 maggio 2021, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

5.6 Premio per agrumeti specializzati

All'intervento è assegnata la quota pari al 3,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 32 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Gli Organismi di controllo delle produzioni DOP/IGP, attraverso specifiche funzionalità disponibili in ambito SIAN, trasmettono per ciascun agricoltore richiedente l'aiuto il dato della superficie ammissibile coltivata ad agrumeto, inserita nell'anno di domanda nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva DOP/IGP, **entro il 10 ottobre dell'anno di domanda, al fine del pagamento degli anticipi.**

Il termine ultimo per la fornitura dei dati in questione o per il loro eventuale aggiornamento è fissato **al 30 novembre dell'anno di domanda.**

Analogamente, le organizzazioni dei produttori riconosciute, attraverso specifiche funzionalità disponibili in ambito SIAN, trasmettono per ciascun agricoltore aderente all'organizzazione e richiedente l'aiuto in questione, il dato della superficie ammissibile coltivata ad agrumeto soggetta all'obbligo di conferimento della produzione, **entro il 10 ottobre dell'anno di domanda, al fine del pagamento degli anticipi.**

Il termine ultimo per la fornitura dei dati in questione o per il loro eventuale aggiornamento è fissato **al 30 novembre dell'anno di domanda.**

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda unica, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

5.7 Premio alla coltivazione di soia

All'intervento è assegnata la quota pari al 44% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 33 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.8 Premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia

All'intervento è assegnata la quota pari al 56% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 34 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a colture proteiche diverse dalla soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

6. Requisiti per il pagamento

Il sostegno accoppiato al reddito deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, l'agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e della circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023.

Ai fini della presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, si precisa che l'agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni. In particolare, il sostegno nell'ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- a) **NON** è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;
- b) **è possibile** presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purchè siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;
- c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza di cui all'art. 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, **NON** è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
- d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia di cui all'art. 33 del DM 23.12.2022 n. 660087 e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia di cui all'art. 34 del DM

23.12.2022 n. 660087, **NON** è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali

7. Controlli

Si descrivono di seguito le procedure di controllo delle condizioni di ammissibilità di ciascun intervento del sostegno accoppiato al reddito.

Si rammenta, quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi zootecnici, che i capi premiabili devono rispettare gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

7.1 Bovini da latte

Bovini da latte	PD 07 - 01.1 vacche da latte (livello 1)	Intervento 331
	PD 07 - 01.2 vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (livello 2)	Intervento 332
	PD 07 - 02 latte di bufale	Intervento 340

La verifica di ammissibilità all'aiuto dell'intervento **PD 07 - 01.1 vacche da latte (livello 1)**, prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
 - 2) che la vacca per cui si richiede il premio abbia un'età superiore ai venti mesi e che partorisca nell'anno;
 - 3) che il vitello sia registrato e identificato in BDN secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
- Da Classyfarm:
 - 4) che la vacca appartenga ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm.
- Dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero

nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337):

- 5) che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
- 6) che le analisi siano state trasmesse all'Organismo pagatore; la documentazione può essere resa disponibile anche in formato elettronico al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
- 7) per i produttori ubicati in zone di montagna, che sia presente almeno un'analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche;
- 8) per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- 9) per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto 7), che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- 10) che per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di produzione e i risultati delle analisi;
- 11) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- 12) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 13) che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35 gr per 100 ml;
- 14) che, in caso di verifica con risultato negativo di uno dei precedenti punti 11), 12), 13), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:

- a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- c. tenore di materia proteica superiore a 3,20 gr per 100 ml;

15) i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- b. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- c. contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Con riferimento all'adesione a circuiti produttivi di formaggi DOP/IGP si precisa che non è richiesto un periodo minimo di adesione al disciplinare nell'anno di domanda. Tuttavia, qualora l'adesione al disciplinare non sia presente per l'intero anno di domanda, la disciplina prevista dal precedente punto 15 è applicabile solo alle analisi effettuate nel periodo di adesione al disciplinare.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi in:

- cellule somatiche: cellule/ml;
- tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

Dalla BDN vengono presi in considerazione i capi che hanno partorito nell'anno di campagna, di tutte le razze, compresi i capi meticci, con l'esclusione delle razze da carne e di quelle Iscritte ai LL.GG specializzati da carne.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 01.2 vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (livello 2)**, prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) i medesimi controlli (punti 1- 3) previsti per l'intervento PD 07 - 01.1 vacche da latte (livello 1).
 - Dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337):
 - 2) i medesimi controlli (punti 5 – 10) previsti per l'intervento PD 07 - 01.1 vacche da latte (livello 1), in quanto compatibili;
 - 3) che la vacca appartenga ad allevamenti che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - b. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - c. contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml;
 - 4) che la vacca sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto che deve avvenire obbligatoriamente in allevamento situato in zone montane. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

Ai fini del pagamento, la vacca deve permanere in un allevamento situato in zone montane per almeno sei mesi continuativi nell'anno di domanda (1° gennaio – 31 dicembre), potendo conteggiarsi a tal fine sia il periodo precedente che quello successivo al parto. Inoltre, ai fini del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi in un allevamento situato in zone montane è possibile sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti. La verifica del rispetto del periodo

di detenzione si esegue con precedenza considerando l'allevamento dell'azienda ove ha partorito la vacca; qualora, invece, per il raggiungimento del periodo minimo occorra sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti ad altri soggetti, si prende a riferimento il primo allevamento montano nell'anno solare e poi i successivi secondo la sequenza registrata in BDN. Il controllo in questione è eseguito dagli Organismi pagatori sulla base dei dati interscambiati dalla BDN.

Per tutti i soggetti presi in considerazione ai fini del conteggio dei sei mesi, la verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane è eseguita in applicazione della normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del SIAN.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 02 latte di bufale** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
 - 2) che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi e che abbia partorito nell'anno;
 - 3) che il bufalino sia registrato e identificato in BDN secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
- Da Classyfarm:
 - 4) che la vacca appartenga ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto. Qualora la bufala abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

7.2 Bovini da carne

Bovini da carne	PD 07 - 03.1 vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico (livello 1)	Intervento 351
	PD 07 - 03.2 vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico (livello 2)	Intervento 352

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 03.1 vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico (livello 1)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
 - 2) che la vacca per cui si richiede il premio abbia un'età superiore ai venti mesi e che partorisca nell'anno;
 - 3) che il vitello sia registrato e identificato in BDN secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
 - 4) che la vacca sia iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 660087.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 03.2 vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) i medesimi controlli (punti 1- 3) previsti per l'intervento PD 07 - 03.1 vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico (livello 1);
 - 2) che la vacca non sia iscritta nei Libri genealogici e appartenga ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguirsi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

7.3 Bovini macellati

Bovini macellati	PD 07 - 04.1 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi (livello 1)	Intervento 361
	PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (livello 2)	Interventi 364
	PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)	Intervento 365
	PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (livello 2)	Intervento 366
	PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati da richiedenti aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)	Intervento 367
	PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (livello 2)	Intervento 368

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.1 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi (livello 1)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:

- 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
 - 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:
 - 4) che il bovino sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
- 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:
- 4) che il bovino macellato appartenga a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente ai sistemi di qualità).

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
- 5) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 6) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - d. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - e. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;

f. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

➤ Da Classyfarm:

7) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

➤ Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:

8) che il bovino macellato appartenga a codici di allevamento aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti (l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente ai sistemi di etichettatura).

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati da richiedenti aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

➤ Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;

2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:

a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;

b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;

c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

➤ Da Classyfarm:

- 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:
- 4) che il bovino macellato sia allevato da richiedenti aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'accertamento del requisito in questione non è richiesto un periodo minimo di adesione nell'anno di domanda.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
 - 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto ai

proprietari/detentori dei capi macellati ed in caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati al detentore.

7.4 Settore ovicaprino

Ovicaprini	PD 07 - 05 agnelle da rimonta	Intervento 371
	PD 07 – 06 capi ovini e caprini macellati	Intervento 372

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 05 agnelle da rimonta** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente l'aiuto sia il proprietario o il detentore dell'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi, lo stesso viene erogato con precedenza al detentore;
 - 2) che le agnelle siano registrate in BDN secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di domanda anche se nate nella campagna precedente;
 - 3) che le agnelle da rimonta facciano parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia;
 - 4) che abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR). In ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015;

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 – 06 capi ovini e caprini macellati** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento attivo;
- 2) che il richiedente abbia detenuto il capo dalla nascita fino alla macellazione (l'unica movimentazione possibile è quella verso il macello);
- 3) che il capo ovicaprina sia identificato individualmente e registrato in BDN secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi;
- 4) che il capo ovicaprina sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati.

7.5 Settore seminativo/culture permanenti

Settore seminativo/culture permanenti	PD 06 - 01 sostegno alla coltivazione di frumento duro	Intervento 411
	PD 06 - 05 sostegno alla coltivazione di oleaginose (girasole e colza)	Intervento 412
	PD 06 - 02 sostegno alla coltivazione del riso	Intervento 415
	PD 06 - 03 sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero	Intervento 416
	PD 06 - 04 sostegno alla coltivazione del pomodoro da trasformazione	Intervento 417
	PD 06 - 07 sostegno per olivo	Intervento 421
	PD 06 - 06 sostegno per agrumeti specializzati	Intervento 431
	PD 06 - 08 sostegno alla coltivazione di soia	Intervento 413
	PD 06 - 09 sostegno alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia	Intervento 414

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 01 sostegno alla coltivazione di frumento duro** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate siano seminate e coltivate nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 3) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 05 sostegno alla coltivazione di oleaginose (girasole e colza)** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate ammissibili siano seminate e coltivate a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola;
- 3) che le superfici dichiarate siano impegnate nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione;
- 4) che qualora il contratto di fornitura sia stipulato dall'agricoltore per il tramite di un'organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, sia sottoscritto altresì l'impegno di coltivazione tra l'agricoltore e l'organizzazione/cooperativa/consorzio cui aderisce;
- 5) che le superfici riportate nei contratti di fornitura e/o negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, previa verifica puntuale, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie;
- 6) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 02 sostegno alla coltivazione del riso** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 03 sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate siano impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. Qualora in fase di istruttoria si accertasse una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;
- 3) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 04 sostegno alla coltivazione del pomodoro da trasformazione** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

- 3) che l'agricoltore sia socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, che non vi siano conferimenti eseguiti dallo stesso agricoltore a più organizzazioni;
- 4) che le superfici riportate nei contratti di fornitura e/o negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, previa verifica puntuale, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie;
- 5) a partire dall'anno di domanda 2024 sia utilizzato materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 07 sostegno per olivo** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici siano inserite nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;
- 3) che l'agricoltore sia in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, considerando a tal fine anche la registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015;
- 4) che l'agricoltore sia in possesso di un'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012 che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità DOP/IGP cui aderisce.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 06 sostegno per agrumeti specializzati** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici siano inserite nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 oppure che le superfici siano soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;
- 3) che l'agricoltore sia in possesso di un'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012 che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità DOP/IGP cui aderisce.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 08 sostegno alla coltivazione di soia** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 06 - 09 sostegno alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati.

8. Interventi per animale: calcolo dell'esito, riduzioni e sanzioni

8.1 Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica certificata (BDN)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria.

L'Istituto offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) hanno affidato all'Istituto il ruolo di Centro di Collaborazione e Laboratorio di Riferenza in specifici ambiti di attività.

La gestione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica ha un riflesso non solo sul territorio italiano ma anche in campo internazionale, in relazione ai diversi ruoli che l'Istituto ricopre all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE): Laboratorio di Riferenza OIE per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (PPCB), per le Brucellosi, per la Bluetongue, per la West Nile Disease e Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza degli Alimenti e il Benessere Animale.

Con Decisione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006, la Commissione europea ha riconosciuto il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1° aprile 2006.

Ai fini dei pagamenti degli interventi zootecnici previsti nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito, gli Organismi pagatori utilizzano le informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Al riguardo, l'art. 11, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che *“Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili”*.

Gli agricoltori, quindi, richiedono il pagamento del sostegno specifico apponendo un flag sui vari interventi zootecnici attivabili nella domanda unica senza dichiarare puntualmente i capi richiesti a premio. Questi, sono messi direttamente a disposizione dalla BDN agli Organismi pagatori ai fini delle relative istruttorie, dell'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

Si precisa che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali a norma del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze, con la conseguente applicazione di riduzioni e sanzioni.

8.2 Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno accoppiato per i bovini da latte, da carne e macellati

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascun intervento del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento al singolo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tali riduzioni ad altri interventi riguardanti i premi bovini.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

8.2.1 Controlli amministrativi

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto riscontrati in anomalia nell'Anagrafe Bovina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

Per le aziende sottoposte ai soli controlli amministrativi, la segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

8.2.2 Controlli in loco

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale, venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale,
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento,
- assenza totale di marchiatura dei capi,

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio.

8.2.3 Controlli per evitare duplicazioni di pagamento

Per tutti gli interventi zootecnici ciascun capo può essere oggetto di pagamento di un solo intervento. Pertanto, qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento per una pluralità di interventi, il sostegno è erogato con riferimento all'intervento per il quale è previsto l'importo unitario più elevato secondo le previsioni contenute del Piano Strategico Nazionale.

Inoltre, uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti garantiscono che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

8.2.4 Metodo di calcolo dell'esito

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Il sistema di riduzioni e sanzioni da applicare è previsto dall'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:

$$\text{esito} = \text{capi anomali} / \text{capi accertati}$$

Al riguardo,

- **per animale potenzialmente ammissibile**, si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- **per capi anomali** si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco. Si considerano controlli amministrativi sia i controlli dei servizi veterinari che i controlli di ammissibilità;
- **per capi accertati** si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti.

Qualora un'azienda sia soggetta tanto ai controlli amministrativi quanto ai controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.

La percentuale di riduzione determinata si applica per lo specifico intervento per il quale sono riscontrati capi anomali.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un intervento zootecnico è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che in seguito ai controlli amministrativi o in loco:

- a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;
- b) i capi animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b), l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale calcolata secondo la formula sopra riportata, considerando altresì che gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità.

Il citato art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42 stabilisce quindi, che:

- a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
- b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
- c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Si precisa che gli animali per i quali è riscontrata, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, e dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione supplementare in questione.

Di seguito il riepilogo delle riduzioni e sanzioni sopra descritte:

Irregolarità riscontrata	Percentuale di riduzione determinata	Effetto
Fino a 3 capi	Nessuna riduzione percentuale.	Sono pagati i capi accertati senza l'applicazione di riduzione percentuale e sanzione
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata

Irregolarità riscontrata	Percentuale di riduzione determinata	Effetto
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	Oltre ad essere escluso dal pagamento, l'agricoltore è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Tale importo viene dedotto dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato

Sulla base dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, che trovano applicazione anche nel corrente periodo di programmazione 2023 – 2027, atteso che la condizione di ammissibilità consistente nel rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali è la stessa, si precisa quanto segue.

Un capo animale può essere qualificato come determinato o non determinato, essendo venuta meno già dalla campagna 2022 la nozione di animale determinato con non conformità.

Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.

Come meglio dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare, si applicano le seguenti procedure di calcolo dell'esito:

- qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato non determinato, pertanto è escluso dal pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42, secondo la seguente formula di calcolo:

esito = capi anomali / capi determinati

- b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro e risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato determinato, pertanto è ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui di cui all'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Inoltre, ai fini del calcolo delle riduzioni e sanzioni relative ai pagamenti del sostegno accoppiato, gli Organismi pagatori devono altresì considerare le inadempienze agli obblighi di identificazione e registrazione riscontrate durante i controlli in loco di condizionalità.

Con riferimento alle anomalie rilevate dai Servizi Sanitari nei controlli in loco, si riporta di seguito una tabella di raccordo esplicativa degli impatti sul calcolo del premio del sostegno accoppiato:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Impatto premio sostegno accoppiato	Note
001	Mancata identificazione degli animali	Si	L'assenza di identificazione dei capi comporta l'esclusione del capo dal pagamento del premio, salvo che in presenza di un solo capo anomalo sia comunque possibile l'identificazione
002	Irregolare identificazione dei capi	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
003	Assenza del registro di stalla	Si	L'assenza del registro di stalla comporta l'esclusione

			totale dal pagamento del premio
004	Incongruenze del registro d'azienda	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
005	Mancata notifica delle movimentazioni/nascite, decessi (se bovini)	No	L'anomalia è già verificata in via amministrativa sul 100% dei capi con relativa applicazione di riduzioni e sanzioni
006	Anomalie dei passaporti	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
007	Ritardata notifica delle movimentazioni/nascite, decessi (se bovini)	No	L'anomalia è già verificata in via amministrativa sul 100% dei capi con relativa applicazione di riduzioni e sanzioni

In presenza dell'anomalia della mancata identificazione del capo (ovvero capo privo di qualsiasi elemento di identificazione - codice 001), la percentuale di scostamento è calcolata ripartendo proporzionalmente il numero di capi con tale anomalia sul numero dei capi ammissibili per i vari interventi.

Infine, con specifico riferimento agli interventi PD 07 - 01.1 vacche da latte (livello 1) e PD 07 - 01.2 vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (livello 2), si precisa che il mancato rispetto dei parametri qualitativi igienico-sanitari del latte determina l'inammissibilità dei capi al pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

8.3 Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno accoppiato per il settore ovi-caprino

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascun intervento del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne

deriva è applicata esclusivamente con riferimento al singolo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tale riduzione ad altri interventi riguardanti i premi ovicapri.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

8.3.1 Controlli amministrativi

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto segnalati in anomalia nell'Anagrafe ovicaprina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero dei capi accertati e sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

La segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe ovicaprina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

8.3.2 Controlli in loco

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio desunto dalla BDN; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio.

8.3.3 Controlli per evitare duplicazioni di pagamento

Uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti assicurano che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

8.3.4 Metodo di calcolo dell'esito

Il metodo di calcolo dell'esito è lo stesso descritto al precedente paragrafo 8.2.4 per il settore bovino in quanto compatibile e si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Si ribadisce che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali è considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze, concorrendo alla determinazione dell'esito e all'applicazione delle riduzioni e sanzioni, compresa la sanzione supplementare.

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, si rimanda alle procedure di calcolo dettagliatamente indicate nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare.

9. Controlli in loco

Gli Organismi pagatori sono competenti a definire i manuali e le procedure di controllo in loco ed eseguire i controlli stessi.

I controlli in loco verificano, inoltre, l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali potenzialmente ammissibili per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.

Ai fini della corretta applicazione del controllo, con particolare riferimento all'estensione del controllo ai 12 mesi precedenti il controllo in loco, anche a seguito delle risultanze degli audit svolti in materia dai Servizi della Commissione, si precisano i seguenti principi minimi da applicare.

La verifica supplementare è eseguita qualora dal controllo in loco si accertino anomalie su almeno il 10% dei capi potenzialmente ammissibili controllati.

Accertato il superamento della percentuale sopraindicata, si procede alla verifica, per i soli capi potenzialmente ammissibili dell'anno precedente (riferiti perciò alla domanda unica presentata nella campagna precedente), di un numero di capi determinato utilizzando la seguente tabella:

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza	
Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
Fino a 20	Tutti
21	20
22	21
Da 23 a 24	22
25	23
Da 26 a 27	24
28	25
Da 29 a 30	26
Da 31 a 32	27
Da 33 a 34	28
Da 35 a 36	29
Da 37 a 38	30
Da 39 a 40	31
Da 41 a 43	32
Da 44 a 45	33

Da 46 a 48	34
Da 49 a 51	35
Da 52 a 55	36
Da 56 a 58	37
Da 59 a 62	38
Da 63 a 67	39
Da 68 a 72	40
Da 73 a 77	41
Da 78 a 83	42
Da 84 a 90	43
Da 91 a 98	44
Da 99 a 107	45
Da 108 a 117	46
Da 118 a 130	47
Da 131 a 144	48
Da 145 a 162	49
Da 163 a 184	50
Da 185 a 211	51
Da 212 a 247	52
Da 248 a 297	53
Da 298 a 369	54
Da 370 a 483	55
Da 484 a 691	56
Da 692 a 1.194	57
Da 1.195 in poi	58

La verifica supplementare in questione, per tutte le misure zootecniche, è eseguita utilizzando almeno uno dei documenti giustificativi disponibili presso il beneficiario quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto.

9.1 Incremento della percentuale dei beneficiari da controllare in caso di accertamento di inadempienze significative

Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, gli Organismi pagatori

devono aumentare in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo. A tal fine, si applica la procedura di seguito descritta.

Il metodo di calcolo proposto si basa sulle risultanze dei controlli in loco eseguiti nell'anno precedente all'anno di domanda considerato, ed in particolare sul numero di capi riscontrati in anomalia e sul numero di aziende interessate dalle inadempienze.

Ai fini dell'applicazione della presente procedura, si fa riferimento alle seguenti considerazioni:

- la valutazione circa la necessità di incrementare la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco deve essere effettuata singolarmente su ciascuna misura prevista nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o misure di sostegno connesse agli animali;
- per i beneficiari sottoposti a controllo in loco sono considerate inadempienze sia quelle derivanti dal controllo in loco che quelle derivanti dal controllo amministrativo, comprese le inadempienze relative al sistema di identificazione e registrazione degli animali;
- le aziende che hanno un numero di capi anomali fino a tre sono escluse sia dal conteggio di cui al successivo parametro (A) che dal conteggio del successivo parametro (B), atteso che il riscontro fino a tre capi non accertati non determina l'applicazione di riduzioni/sanzioni;
- l'incremento del campione nella percentuale calcolata con la presente procedura si applica alla percentuale minima di controllo prevista dall'art. 24 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 per l'anno di campagna interessato.

Procedura di calcolo:

(A) Percentuale di capi non ammissibili: per il calcolo si considerano tutti i capi non ammissibili indipendentemente dal tipo di campione rischio o casuale (sono esclusi quelli con un numero di capi anomali fino a tre).

La percentuale totale di capi non ammissibili viene calcolata con la seguente formula:

$$(A) = \frac{\sum \text{capi non ammissibili campione casuale} + \text{capi non ammissibili campione rischio}}{\sum \text{capi controllati campione casuale} + \text{capi controllati campione rischio}} \times 100$$

I capi controllati corrispondono al numero totale dei capi richiesti e sottoposti a controllo.

(B) Percentuale di beneficiari con inadempienze significative: per il calcolo si considerano tutti i beneficiari con inadempienze significative (sono esclusi quelli con un numero di capi anomali fino a tre) indipendentemente dal tipo di campione rischio o casuale.

La percentuale totale di beneficiari con inadempienze significative viene calcolata con la seguente formula:

$$(B) = \frac{\sum \text{beneficiari con inadempienze significative campione casuale} + \text{campione rischio}}{\sum \text{beneficiari controllati campione casuale} + \text{campione rischio}} \times 100$$

Il tasso di controllo in loco minimo è incrementato di un fattore di ponderazione secondo i range previsti dalla seguente matrice:

Percentuale totale di beneficiari con inadempienze significative (B)	Percentuale totale di capi non ammissibili (A)			
	$A < 3\%$	$3\% \leq A < 5\%$	$5\% \leq A < 10\%$	$A \geq 10\%$
$B < 25\%$	-	% base x 1,1	% base x 1,25	% base x 1,5
$25\% \leq B < 50\%$	-	% base x 1,25	% base x 1,50	% base x 2
$50\% \leq B < 75\%$	-	% base x 1,50	% base x 2	% base x 3
$75\% \leq B < 100\%$	-	% base x 2	% base x 3	% base x 4

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005